

# STATUTO



---

## ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

---

[1] Il Gruppo Agenti Lloyd Adriatico, in seguito denominato GALA, è stato costituito il 5 giugno 1971 in Roma dagli Agenti del Lloyd Adriatico di Assicurazioni e Riassicurazioni e del Lloyd Adriatico di Assicurazioni Vita.

[2] Il presente statuto, approvato dall'Assemblea Generale degli Agenti del Lloyd Adriatico S.p.a., in seguito denominato anche Compagnia, svoltasi il 6 giugno 1997 a Riccione, sostituisce quello approvato a Roma nel 1971, è stato aggiornato dall'Assemblea Generale di Riccione del 8 maggio 2003, dall'Assemblea Generale di Trieste del 21 giugno 2007, ed entra in vigore al momento della sua approvazione assembleare.

ed entra in vigore al momento della sua approvazione assembleare.

[3] Il GALA ha la sede in Trieste – via F. Filzi 21/1, sia legale che operativa. Il Consiglio Nazionale, con propria delibera, potrà trasferirla per sopravvenute necessità.

---

## ARTICOLO 2 - ASSOCIATI

---

[1] Al GALA possono aderire, quali associati e con parità di diritti e di doveri, tutti gli Agenti del Lloyd Adriatico. Qualora il mandato sia stato conferito dalla Compagnia ad una Società, possono aderire al GALA i soci delegati all'esercizio dell'attività agenziale. Esperite le formalità di cui ai successivi articoli 3 e 4 l'associazione diviene immediatamente effettiva e viene registrata dal Segretario Generale.

[2] L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente del GALA ratificata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 12, lettera p), può attribuire la qualifica di associato onorario ad Agenti che abbiano fatto parte del GALA acquisendo rilevanti meriti verso l'associazione o la categoria. Gli associati onorari possono partecipare alle Assemblee Generali e Regionali.

[3] Possono mantenere la qualifica di associato gli Agenti in quiescenza, che alla cessazione dell'attività agenziale facciano richiesta scritta al Presidente del GALA.

Il contributo associativo verrà stabilito dalla Giunta Esecutiva con le modalità previste dall'articolo 4.

---

## ARTICOLO 3- ISCRIZIONE E DOVERI

---

[1] All'atto dell'iscrizione al GALA l'associato deve sottoscrivere, su apposita scheda di adesione, esplicita dichiarazione di:

- a) accettazione ed impegno all'osservanza delle norme del presente Statuto, degli Accordi e contratti collettivi stipulati dal GALA ed ai quali avesse aderito, della disciplina associativa e di ogni delibera presa dagli Organi Statutari;
- b) impegno a mettere a disposizione degli Organi Statutari le informazioni, i documenti ed in genere quanto possa essere d'interesse generale del GALA;
- c) impegno al versamento dei contributi associativi stabiliti dalla Giunta Esecutiva;
- d) impegno a partecipare obbligatoriamente al Fondo di Solidarietà GALA ed a tutti gli altri Istituti che per Statuto o Regolamento prevedano l'adesione totalitaria degli associati;

e) impegno morale di partecipazione assidua alle Assemblee Generali e Regionali ed in genere all'attività dell'associazione.

[2] Tutti i suddetti impegni s'intendono automaticamente accettati ed assunti, da coloro che alla data di approvazione del presente Statuto risultano già associati al GALA, per effetto e dal momento dell'approvazione.

[3] Qualora il mandato sia stato conferito dalla Compagnia ad una Società, ogni variazione riguardante i soci delegati all'attività agenziale dovrà essere immediatamente comunicata dal legale rappresentante al Segretario Generale unitamente alla scheda di adesione sottoscritta dai nuovi soci.

---

#### **ARTICOLO 4 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTIONI DIVERSE - MOROSITÀ**

---

[1] Il contributo associativo ordinario ha validità per un intero anno solare.

[2] La misura di esso e le modalità di pagamento sono determinate dalla Giunta Esecutiva, sentito il parere del Consiglio Nazionale, entro il mese di novembre di ciascun anno.

[3] La delibera ha effetto vincolante per tutti gli associati dal 1° gennaio successivo alla sua adozione.

[4] la quota o il contributo associativo è intrasmissibile, salvo per a causa di morte, e non rivalutabile. Pertanto se l'associato succeda nel mandato agenziale di altro associato dovrà versare l'intero contributo associativo.

[5] In occasione di ogni convocazione dell'Assemblea Generale, salvo il caso di Assemblea convocata per referendum, il Consiglio Nazionale stabilisce una quota minima di contribuzione che dovrà essere corrisposta da ciascun associato indipendentemente dalla sua partecipazione all'Assemblea.

[6] Con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, il Consiglio Nazionale può deliberare contributi straordinari, indicandone in maniera tassativa gli scopi.

[7] Nella misura prevista dagli articoli 23 e 24 i contributi annuali ordinari devono essere destinati dalla Giunta Esecutiva ai Fondi di Riserva e Solidarietà previsti dallo Statuto.

[8] I fondi del GALA non possono essere impiegati in investimenti d'incerta redditività.

[9] Su segnalazione del Segretario Amministrativo, con lettera raccomandata A.R., il Presidente del GALA contesta la morosità nel versamento dei contributi all'associato ingiungendogli un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione di ogni sua morosità contributiva. Trascorso inutilmente detto termine, il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, richiede al Segretario Generale di notificare la perdita della qualità di associato ai sensi del comma 8 dell'articolo 5.

---

#### **ARTICOLO 5- PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

---

[1] La qualità di associato si perde per:

- a) dimissioni;
- b) morosità nel versamento dei contributi associativi;
- c) cessazione del mandato agenziale, salvo quanto previsto all'articolo 2 comma 3;
- d) espulsione.

[2] Le dimissioni devono essere inviate al Presidente del GALA con lettera raccomandata ed avranno effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento.

[3] La perdita della qualità di associato per qualsiasi motivo comporta l'automatica decadenza da ogni carica nel GALA.

[4] La perdita della qualità di associato per qualsiasi motivo non comporta né il diritto, per l'associato, alla restituzione delle contribuzioni versate e/o del residuo rateo di qualsivoglia contributo e/o della quota parte dei Fondi di Riserva e Solidarietà, né la rinuncia, da parte del GALA, al recupero di eventuali morosità.

[5] L'eventuale domanda di riammissione, ad eccezione del caso di espulsione, che rimarrà non riammissibile se non dopo trascorsi almeno DODICI MESI dalla data della definitiva notifica di espulsione, dovrà essere presentata al C.N., indirizzandola al Presidente del GALA; nel caso b) il C.N. potrà accoglierla solo dopo aver verificato il venir meno dei motivi che avevano causato la

perdita della qualità di associato.

[6] La perdita della qualità di associato e la riammissione dovranno essere immediatamente comunicate dal Presidente del GALA al Segretario Generale per le opportuna registrazioni.

[7] L'accoglimento della domanda di riammissione è notificato dal Segretario Generale all'interessato, al Consiglio Nazionale ed alla direzione del Lloyd Adriatico.

[8] La perdita della qualità di associato è notificata dal Segretario Generale all'associato, al C.N. ed alla direzione del Lloyd Adriatico, con espressa indicazione o richiesta di decadenza da tutti i diritti spettanti gli associati.

---

## **ARTICOLO 6 - ESPULSIONE DELL'ASSOCIATO**

---

[1] L'espulsione dell'associato può avvenire in conseguenza di:

- a) indegnità, per grave violazione di norme di carattere morale e professionale;
- b) comportamenti, assunti anche individualmente, che contrastino con lo scopo primario del GALA indicato all'articolo 7;
- c) comportamenti o fatti che possano recare discredito alla categoria degli Agenti d'assicurazione, al GALA ovvero possano avere effetti disgregatori per l'unità e solidarietà della categoria;
- d) violazione degli impegni previsti dall'articolo 3, lettere a) usque d).

[2] L'espulsione dell'associato è deliberata, anche su segnalazione del Collegio dei Probiviri, dalla Giunta Esecutiva, che dovrà comunicarla immediatamente all'interessato. Avverso tale decisione l'associato può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio Nazionale, indirizzando il ricorso al Presidente del GALA. Il Consiglio Nazionale esaminerà il ricorso nella prima sessione utile, restando nel frattempo sospesi i diritti elettorali e d'intervento alle Assemblee dell'associato. Decorso inutilmente il termine per il ricorso o qualora esso fosse respinto, il Presidente comunica al Segretario Generale che il provvedimento è divenuto definitivo, affinché venga notificato al sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5. In caso di ricorso con richiesta di audizione da parte del ricorrente, il C.N. convocherà, con possibilità di audizione, almeno due componenti del Collegio dei Probiviri.

[3] L'accoglimento del ricorso è tempestivamente comunicato all'interessato dal Segretario Generale.

---

## **ARTICOLO 7 - SCOPI**

---

[1] Il GALA non ha scopo di lucro.

[2] Lo scopo primario del GALA è costituito dalla tutela e promozione degli interessi morali, professionali ed economici degli associati.

[3] In particolare il GALA:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti e degli accordi, sia aziendali che nazionali, prendendo allo scopo le iniziative più idonee;
- b) si adopera per migliorare le condizioni dei contratti d'agenzia;
- c) svolge azione di tutela degli interessi collettivi ed individuali nei confronti dell'Impresa mandante;
- d) si adopera per dare soluzione ai problemi ed alle controversie insorte od insorgenti fra gli associati e, quando ne fosse investito, a quelli fra gli associati e la Compagnia, incluse le strutture periferiche, anche dopo la cessazione del mandato;
- e) studia i problemi riguardanti ogni aspetto e settore del rapporto d'agenzia, raccogliendo allo scopo utili dati da fornire agli associati e da sottoporre alla Compagnia al fine di migliorare i servizi amministrativi, tecnici ed informatici, nell'ottica di facilitare l'attività degli associati;
- f) attua, per il raggiungimento di tali scopi, le più opportune iniziative d'indirizzo, stimolo, controllo e denuncia con enti e associazioni anche estranei al settore assicurativo, con autorità pubbliche e mezzi di comunicazione in genere;
- g) promuove la professionalità e la funzione sociale degli associati;
- h) promuove direttamente tramite i propri organi istituzionali e favorisce indirettamente,

anche tramite persone giuridiche esterne, purché strettamente connesse al GALA, la fornitura di beni e la prestazione di servizi utili agli associati nell'ambito dell'attività professionale.

- i) promuove il mantenimento ed il rafforzamento dei vincoli di unione e collaborazione fra gli associati, iniziative solidaristiche e di mutualità fra i medesimi e può erogare, con le modalità e nei limiti previsti dallo Statuto, contributi di solidarietà a favore di associati bisognosi o dei loro stretti congiunti;
- j) si raccorda stabilmente, per il raggiungimento di tutti i predetti scopi, con i Gruppi Agenti delle Compagnie italiane del Gruppo finanziario cui appartiene il Lloyd Adriatico S.p.A., aderendo agli organismi federali dai medesimi costituiti.

[4] Il GALA, per i fini perseguiti, favorisce ed agevola, se del caso anche con norme regolamentari che riguardino l'elettorato passivo, la partecipazione dei propri associati ad un Sindacato di categoria.

[5] Il GALA, per il perseguimento dei suoi scopi, può sostenere solo le spese che comportano, direttamente o indirettamente un beneficio per la generalità degli associati. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

---

#### **ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

---

[1] Sono Organi del GALA:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) le Assemblee Regionali;
- f) i Rappresentanti Regionali;
- g) il Collegio di Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

---

#### **ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA GENERALE - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE**

---

[1] L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati in regola con i contributi; può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata a mezzo lettera raccomandata o avviso telematico da inviarsi a tutti gli associati con preavviso di almeno 20 giorni, con indicazione delle date, località e dell'ordine del giorno predisposto dal Consiglio Nazionale.

[2] La regolarità contributiva deve sussistere all'atto dello svolgimento dell'Assemblea Generale e va accertata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea sulla scorta di documentate evidenze prodotte dal Segretario Amministrativo e controverificate dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

[3] La morosità contributiva è causa ostativa alla partecipazione all'Assemblea Generale solo quando sia decorso il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4.

[4] L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà degli associati in regola con i contributi; in seconda convocazione, decorso un intervallo di almeno un'ora, con la presenza di almeno un quarto degli associati in regola con i contributi.

[5] L'Assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente dopo tre anni da ogni Assemblea che abbia deliberato sul rinnovo delle cariche, con una tolleranza massima di 60 giorni rispetto ad essa, dal Presidente del GALA su delibera del Consiglio Nazionale.

[6] L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del GALA:

- a) su delibera della Giunta Esecutiva, sentito il parere del Consiglio Nazionale;
- b) su richiesta motivata, sottoscritta con firma autenticata da almeno un quarto degli associati in regola con i contributi ed indirizzata al Presidente del GALA;
- c) per delibera del Consiglio Nazionale;
- d) nell'ipotesi prevista dalla lettera d) dell'articolo 12.

[7] Deve essere altresì convocata dal Vicepresidente del GALA o in sua mancanza dal più anziano membro della Giunta Esecutiva in tutti i casi di cessazione dall'incarico del Presidente del GALA o d'impedimento incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni protrattosi per oltre 3 mesi.

[8] L'assemblea straordinaria dovrà svolgersi entro 60 giorni dal verificarsi di una delle ipotesi di cui ai due commi precedenti; in difetto, è convocata dal Consiglio Nazionale.

[9] Su delibera del Consiglio Nazionale l'Assemblea può svolgersi anche per referendum. In tal caso l'Assemblea è convocata a mezzo lettera raccomandata da inviarsi a tutti gli associati con preavviso di almeno 20 giorni indicante le modalità di risposta ed è valida quando siano pervenute, entro 40 giorni dalla data della raccomandata, le schede di risposta di almeno la metà degli associati.

[10] Con le stesse forme previste per l'Assemblea ordinaria, dopo 18 mesi da ogni Assemblea di rinnovo delle cariche del GALA e con una tolleranza massima di 60 giorni, purché non si siano svolte successivamente Assemblee straordinarie, la Giunta Esecutiva dovrà convocare un'Assemblea Generale, non elettiva, ai fini della valutazione delle strategie del GALA.

---

## **ARTICOLO 10 - L'ASSEMBLEA GENERALE - ORGANI E POTERI**

---

[1] Salvo il caso di convocazione per referendum, all'inizio dei lavori l'Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Nazionale comunicata dal Presidente del GALA ed approvata con qualunque forma:

- a) l'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente e da un Segretario;
- b) la Commissione per la verifica dei poteri;
- c) la Commissione elettorale, quando l'ordine del giorno prevede il rinnovo di cariche dell'associazione, costituita da cinque associati con diritto di partecipazione all'Assemblea, dei quali uno con funzioni di Presidente.

[2] **L'Ufficio di Presidenza:**

- a) verifica, sulla scorta delle evidenze ricevute dalla Commissione per la verifica dei poteri, che l'Assemblea sia validamente costituita ai sensi dell'articolo 9, comunica ai presenti il numero degli associati intervenuti per presenza o delega e dichiara aperti i lavori;
- b) cura l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori, nel rispetto dell'ordine del giorno e dello Statuto;
- c) riceve le domande d'intervento degli associati, ne determina la durata massima e l'ordine;
- d) cura la raccolta della documentazione relativa agli interventi ed ai lavori, ivi comprese le schede di votazione, consegnandola al termine dei lavori al Presidente del GALA;
- e) decide sull'ammissibilità, ai sensi del punto b), di mozioni presentate per iscritto da uno o più associati;
- f) decide se porre al voto e con quale forma di manifestazione particolari argomenti emersi nel corso dei lavori e funzionali al loro miglior andamento;
- g) redige o delega ad altri associati di particolare esperienza la redazione della mozione conclusiva;
- h) dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea;
- i) redige un sintetico verbale dei lavori, consegnandolo entro 30 giorni al Presidente del GALA; e, quando l'ordine del giorno prevede il rinnovo di cariche dell'associazione;
- j) fissa le ore d'inizio e di chiusura delle operazioni di voto;
- k) riceve e pubblica le liste elettorali ed i relativi programmi ai sensi di quanto disposto dal punto 2) dell'articolo 28;
- l) Assume i provvedimenti che ritiene più opportuni a fronte di eventuali irregolarità nelle operazioni di voto segnalate e non risolte dalla Commissione elettorale;
- m) Proclama i risultati elettorali.

[3] **La Commissione per la verifica dei poteri:**

- a) verifica il diritto di partecipazione all'Assemblea dei presenti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 9, primo comma, nonché la validità delle deleghe, consegnando al Presidente dell'Assemblea l'elenco degli associati intervenuti per presenza o per delega; e, quando l'ordine del giorno prevede il rinnovo di cariche dell'associazione:

- b) verifica il diritto di elettorato attivo o passivo degli associati, nonché la validità delle deleghe, ritirando le medesime e rilasciando un certificato elettorale in duplice copia di diverso colore da essa vidimato;
- c) compone e consegna al Presidente della Commissione elettorale l'elenco degli associati cui è stato rilasciato il certificato previsto dal punto precedente.

[4] **La Commissione elettorale** sovrintende allo svolgimento delle operazioni elettorali ed a tal fine:

- a) convalida le liste dei candidati e le singole candidature;
- b) costituisce il seggio elettorale;
- c) autentica le schede che saranno utilizzate per le votazioni, tenendone il conto e distruggendo quelle in soprannumero;
- d) consegna le schede di votazione personali ed eventualmente quelle da votare per delega; contestualmente ritira l'originale del certificato elettorale rilasciato all'associato dalla Commissione per la verifica dei poteri e annota sull'elenco ricevuto dalla medesima l'avvenuto esercizio del diritto di voto;
- e) verifica che nessun associato esca dal seggio con le schede di votazione, annullando in caso contrario la scheda;
- f) riceve la scheda personale dell'associato che abbia votato e quella eventualmente votata per delega;
- g) all'ora di chiusura delle operazioni di voto accerta il numero dei votanti dall'elenco di cui al precedente punto d); l'elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, viene consegnato in busta sigillata dal Presidente della medesima al Presidente dell'Assemblea;
- h) procede allo scrutinio delle schede di votazione, iniziando da quelle per l'elezione della Giunta Esecutiva, estraendole una per volta dall'urna;
- i) comunica in via riservata al Presidente dell'Assemblea i risultati delle votazioni;
- j) redige e sottoscrive apposito verbale, dal quale devono risultare eventuali contestazioni non risolte all'interno del seggio, trasmettendolo immediatamente al Presidente del GALA assieme alle schede di votazione contenute in una busta sigillata;
- k) sottopone all'Ufficio di Presidenza qualsiasi irregolarità di cui comunque abbia notizia.

[5] Ogni associato ha facoltà di parola, da esprimersi nei limiti indicati dall'ufficio di Presidenza.

[6] Salvo quanto previsto al punto 2), lettera f) dell'articolo 28, ogni associato ha diritto ad un voto; eccetto che nell'Assemblea convocata per referendum, può farsi rappresentare da un altro associato con atto firmato e scritto su carta intestata della propria Agenzia o sui moduli all'uopo predisposti. Le deleghe non sono trasferibili e non sono ammesse correzioni. Ogni associato potrà essere portatore di una sola delega.

[7] L'Assemblea può deliberare solo su argomenti che siano all'ordine del giorno o ammessi a votazione dall'Ufficio di Presidenza e, in ogni caso, quando il totale dei votanti e degli astenuti non sia inferiore ad un quarto degli associati aventi diritto di partecipazione.

[8] E' di specifica competenza dell'Assemblea deliberare, con una maggioranza di due terzi dei presenti, sulle modifiche statutarie e a maggioranza dei presenti, sui regolamenti di attuazione delle previsioni statutarie proposti dal Consiglio Nazionale nonché, con una maggioranza dei tre quarti degli associati, sulla messa in liquidazione del GALA. Con la delibera di scioglimento, qualunque sia la causa, l'Assemblea devolverà il patrimonio residuo del GALA ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

[9] Salvo il caso di convocazione per referendum, l'Assemblea discute sulla relazione predisposta dalla Giunta Esecutiva e delibera l'indirizzo programmatico del GALA, approvando la specifica mozione conclusiva sottoposta dall'Ufficio di Presidenza.

[10] L'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria deve prevedere il rinnovo delle cariche dell'associazione.

[11] L'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche del GALA elegge sei componenti la Giunta Esecutiva ed i tre componenti effettivi dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

[12] L'Assemblea convocata per referendum non può deliberare sul rinnovo di cariche

dell'associazione.

---

## **ARTICOLO 11 - IL CONSIGLIO NAZIONALE - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE**

---

[1] Sono membri del Consiglio Nazionale i componenti la Giunta Esecutiva e tutti i Rappresentanti Regionali in carica. Il Presidente della Cassa Previdenza o il massimo rappresentante degli Agenti in Cassa Previdenza, i legali rappresentanti delle persone giuridiche di cui all'art. 7 punto 3. lettera h., e gli eventuali Rappresentanti del GALA nei Consigli di Amministrazione del Lloyd Adriatico o delle Società collegate, possono partecipare, su invito, ai lavori del Consiglio Nazionale ed intervenire sugli argomenti di loro competenza. Il loro parere è consultivo.

[2] I Rappresentanti Regionali possono farsi surrogare soltanto dai rispettivi. Vice rappresentanti. Gli altri membri del Consiglio Nazionale non possono farsi rappresentare da alcuno.

[3] Possono partecipare al Consiglio Nazionale anche i Vice rappresentanti Regionali, le cui spese saranno rimborsate se intervenuti in sostituzione del rispettivo Rappresentante Regionale.

[4] Alle riunioni del Consiglio Nazionale non possono partecipare altri associati o terzi, ove non espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale e comunque solo per lo svolgimento di tematiche specificamente definite.

[5] Tutti i presenti hanno facoltà di parola, da esprimersi nei limiti indicati dal Presidente del Consiglio Nazionale.

[6] Il Consiglio Nazionale si riunisce obbligatoriamente almeno quattro volte all'anno e comunque immediatamente prima e in un termine compreso fra i 30 e i 45 giorni successivi ad ogni Assemblea Generale, su convocazione del Presidente del GALA o della Giunta Esecutiva, ovvero per autoconvocazione, su iniziativa scritta e motivata di almeno la metà dei membri con diritto di voto, indirizzata a tutti i membri di diritto del Consiglio Nazionale.

[7] La convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata o avviso telematico da inviarsi a tutti i membri di diritto del Consiglio Nazionale con preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione delle date, località e dell'ordine del giorno predisposto dalla Giunta Esecutiva ovvero, nel caso di autoconvocazione, dai sottoscrittori della richiesta. Tutti i membri di diritto con diritto di voto hanno facoltà di proporre, all'inizio della riunione, integrazioni all'ordine del giorno, da approvarsi a maggioranza dei presenti.

[8] Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente del GALA ovvero, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal più anziano componente della Giunta Esecutiva.

[9] Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri di diritto. Nella sola ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo 12 sono esclusi dal computo i componenti la Giunta Esecutiva.

[10] Ogni componente la Giunta Esecutiva ha diritto ad un voto, salvo il solo caso previsto dalla lettera d) dell'articolo 12. Ogni Rappresentante Regionale (o il Vice rappresentante che lo rappresenta) ha diritto ad un voto per ogni 30 Agenti rappresentati, con arrotondamento all'unità superiore per 16 o più Agenti rappresentati eccedenti il numero di 30 o un multiplo di esso. Ai Rappresentanti Regionali che rappresentano un numero di Agenti inferiore a 30 spetta comunque un voto.

[11] All'inizio dei lavori deve essere approvato dai presenti il verbale della riunione precedente, redatto dal Segretario Generale e da questi inviato a tutti i Rappresentanti Regionali non oltre 30 giorni dopo ogni riunione del Consiglio Nazionale.

[12] Dopo ogni Assemblea Generale che abbia deliberato il rinnovo delle cariche il nuovo Consiglio Nazionale dovrà essere ricostituito e convocato nel termine massimo di 45 giorni dalla conclusione dell'Assemblea Generale, secondo le modalità previste dall'articolo 28, punto 3).

---

## **ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO NAZIONALE- COMPETENZE**

---

Il Consiglio Nazionale:

- a) sviluppa gli indirizzi politici deliberati dall'Assemblea Generale;
- b) determina, in coerenza con essi, gli ulteriori indirizzi generali del GALA in funzione di specifiche esigenze;
- c) vigila sulla corretta attuazione dei sopradetti indirizzi da parte della Giunta Esecutiva;

- d) delibera, a maggioranza assoluta dei voti dei Rappresentanti Regionali, sulla sfiducia al Presidente del GALA ed alla Giunta Esecutiva, a seguito di mozione motivata e sottoscritta da almeno un terzo di essi, che non può però essere messa in votazione il giorno stesso della sua presentazione;
- e) provvede a dare attuazione, nelle forme che ritiene più conformi alla situazione generale, a quanto previsto dall'articolo 7, penultimo comma;
- f) costituisce le Commissioni di gestione del Fondo Comune di Cauzione e del Fondo di Solidarietà, nomina e può revocarne i singoli componenti;
- g) delibera sull'operato delle Commissioni costituite ai sensi dell'articolo 15 e del precedente punto f);
- h) nomina e revoca gli eventuali rappresentanti del GALA nei Consigli d'Amministrazione del Lloyd Adriatico o delle Società collegate;
- i) ratifica la nomina degli associati proposti dalla Giunta Esecutiva per affiancare il Presidente nel direttivo degli organismi federali dei Gruppi Agenti delle Compagnie italiane del Gruppo finanziario cui appartiene il Lloyd Adriatico S.p.A. o per comporre gli altri Organi previsti dai relativi Statuti;
- j) delibera, ai sensi dell'articolo 9 la convocazione dell'Assemblea Generale, ne stabilisce l'ordine del giorno e il contributo a carico di tutti gli associati;
- k) convoca, nell'ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 9, l'Assemblea straordinaria;
- l) in occasione dell'Assemblea Generale, propone gli associati cui affidare l'Ufficio di Presidenza, la Commissione per la verifica dei poteri e la Commissione elettorale;
- m) formula le modifiche statutarie ed i regolamenti di attuazione delle previsioni statutarie da proporre all'Assemblea Generale;
- n) ha facoltà di esercitare, in caso di comprovata urgenza, i poteri dell'Assemblea Generale, eccettuati quelli ad essa espressamente riservati dall'articolo 10 e quelli elettorali in genere;
- o) promulga, su proposta della Giunta Esecutiva, norme regolamentari relative al funzionamento tecnico-amministrativo del GALA;
- p) ratifica le proposte di nomina di associati onorari formulate dal Presidente del GALA o da almeno tre Rappresentanti Regionali o da un'Assemblea Regionale; ratifica, inoltre, il mantenimento della qualifica di associato per gli Agenti in quiescenza che ne abbiano fatto richiesta nei termini previsti dall'articolo 2 comma 3.
- q) delibera, ai sensi dell'articolo 4, eventuali contributi straordinari e quelli dovuti in occasione delle Assemblee Generali;
- r) delibera, ai sensi degli articoli 23 e 24 e 25, sulle proposte d'impiego di risorse tratte dai Fondi di Riserva e Solidarietà;
- s) esamina le domande di riammissione degli ex-associati ed i ricorsi contro i provvedimenti di espulsione o assunti dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'articolo 21;
- t) approva il rendiconto economico e finanziario presentato dalla Giunta Esecutiva;
- u) esercita le altre competenze attribuitegli dallo Statuto.

---

### **ARTICOLO 13 - LA GIUNTA ESECUTIVA - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE**

---

[1] La Giunta Esecutiva è composta complessivamente da nove membri e dura in carica tre anni. Di essi, sei sono eletti dall'Assemblea Generale e tre vengono cooptati ai sensi dell'articolo 28, punto 2).

[2] Spetta alla Giunta Esecutiva procedere alla cooptazione di altri associati in sostituzione di suoi membri che, per qualsiasi causa, fossero cessati. La sostituzione dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data della cessazione.

[3] Non possono far parte della Giunta Esecutiva i Rappresentanti Regionali, i Vice rappresentanti Regionali ed i componenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione amministratrice del Fondo di Solidarietà.

[4] Costituitasi ai sensi del primo comma, la Giunta Esecutiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, nomina fra i componenti eletti dall'Assemblea Generale il Presidente ed elegge nel suo ambito un Segretario Generale ed un Segretario Amministrativo che potrà ricorrere, per il miglior

svolgimento dei propri compiti, anche a collaborazioni esterne.

[5] Il Presidente eletto designa immediatamente un Vicepresidente, scegliendolo fra i componenti la Giunta Esecutiva.

[6] Nella prima riunione successiva all'Assemblea Generale di rinnovo delle cariche del GALA il Presidente deve presentare al Consiglio Nazionale il Vicepresidente, i Segretari ed i componenti della Giunta Esecutiva cooptati ai sensi del primo comma del presente articolo.

[7] Gli associati cooptati ai sensi del secondo comma del presente articolo dovranno essere presentati al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva alla loro cooptazione.

[8] La Giunta Esecutiva si riunisce obbligatoriamente almeno sei volte all'anno e comunque immediatamente prima e dopo ogni Assemblea Generale, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei suoi membri, indirizzata al Presidente.

[9] La convocazione avviene a mezzo avviso telematico da inviarsi a tutti i membri della Giunta Esecutiva con normale preavviso di almeno 7 giorni ed indicazione delle date, località e dell'ordine del giorno predisposto dal Presidente.

[10] I membri della Giunta Esecutiva non possono farsi rappresentare da alcuno.

[11] Alle riunioni della Giunta Esecutiva non possono partecipare altri associati o terzi, ove non espressamente autorizzati dalla Giunta e comunque solo per lo svolgimento di tematiche specificamente definite.

[12] Tutti i componenti la Giunta Esecutiva hanno facoltà di parola e di proporre, all'inizio della riunione, integrazioni all'ordine del giorno, da approvarsi a maggioranza dei presenti.

[13] La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente ovvero, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal componente più anziano.

[14] La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

[15] Ogni componente la Giunta Esecutiva ha diritto ad un voto.

[16] All'inizio dei lavori deve essere consegnato ed approvato dai presenti un sintetico verbale della riunione precedente, redatto dal Segretario Generale.

---

#### **ARTICOLO 14 - LA GIUNTA ESECUTIVA- COMPETENZE**

---

[1] Alla Giunta Esecutiva è demandata la conduzione politica e amministrativa del GALA, nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale, perseguendo nella propria azione gli scopi previsti dall'articolo 7.

[2] A tal fine la Giunta Esecutiva:

- a) nomina e attiva le Commissioni secondo quanto previsto dall'articolo 15, controllandone l'operato;
- b) informa tutti gli associati, con periodicità almeno trimestrale, sul lavoro svolto e sui programmi, individuando le forme di comunicazione più efficaci anche in funzione dell'evoluzione tecnologica;
- c) demanda a consulenti esterni di riconosciuta competenza e prestigio i pareri giuridici, fiscali e sindacali che ritiene utili per il miglior svolgimento dei propri compiti;
- d) presta, direttamente o attraverso le Commissioni, avvalendosi eventualmente dell'ausilio dei consulenti esterni di cui al punto precedente, l'assistenza richiesta dagli associati, individualmente o collettivamente, su problematiche specifiche rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 7, fermo il limite di cui all'ultimo comma dello stesso articolo;
- e) tratta le convenzioni assicurative e previdenziali applicabili, automaticamente o a richiesta, a tutti gli associati; cura in particolare le garanzie per la responsabilità civile professionale e generale, la tutela legale, i rischi della persona e del patrimonio, nonché la previdenza integrativa nelle sue varie forme, ricercando le migliori condizioni di mercato e tendendo ad estendere le predette tutele anche a favore dei familiari e dei collaboratori degli associati;
- f) può convocare il Consiglio Nazionale e ne stabilisce in ogni caso l'ordine del giorno;
- g) può proporre al Consiglio Nazionale modifiche statutarie e regolamenti di attuazione delle previsioni statutarie o relativi al funzionamento tecnico-amministrativo del GALA;
- h) in casi di necessità ed urgenza può esercitare i poteri ed assumere le deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, eccettuati quelli che per natura o possibile conflitto di

attribuzioni siano o debbano ritenersi riservati ad esso e salva sua ratifica entro il termine perentorio di 30 giorni;

- i) convoca l'Assemblea Generale non elettiva prevista dall'ultimo comma dell'articolo 9;
- j) predispone la relazione che deve essere discussa dall'Assemblea Generale;
- k) stabilisce la misura del contributo associativo ordinario e le modalità di pagamento, determinandone la quota destinata ai Fondi di Riserva e Solidarietà;
- l) amministra, attraverso il Segretario Amministrativo, i fondi del Gruppo, nel rispetto delle previsioni statutarie e curando la regolarità della tenuta delle scritture contabili;
- m) predispone il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio sociale, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- n) delibera i provvedimenti di espulsione ai sensi dell'articolo 6;
- o) nomina, ove previsto, i suoi rappresentanti all'interno del Consiglio Direttivo degli organi di cui all'art.7 punto 3. lettera h.
- p) esercita le altre competenze attribuitegli dallo Statuto.

---

#### **ARTICOLO 15 - LA GIUNTA ESECUTIVA - LE COMMISSIONI**

---

[1] Il Presidente assegna a tutti i componenti la Giunta Esecutiva che non rivestano altre cariche all'interno dell'Organo la responsabilità delle Commissioni necessarie all'operatività del GALA; ove ne ravvisi l'opportunità, potrà affidare ulteriori Commissioni alla responsabilità del Vicepresidente e dei Segretari.

[2] I responsabili delle Commissioni ne scelgono autonomamente i componenti in funzione della specifica competenza necessaria e dell'obiettivo di trasferire esperienza ad altri associati per assicurare continuità d'azione al GALA. Essi hanno facoltà di convocare la Commissione di cui sono responsabili ogni qualvolta lo ritengano opportuno e con libertà di forma, sentito il parere del Presidente e con l'obbligo d'invargli, a semplice richiesta, un sintetico verbale della riunione.

[3] Le Commissioni devono essere costituite entro 45 giorni dall'Assemblea Generale che abbia deliberato sul rinnovo delle cariche; i loro componenti ed obiettivi devono essere comunicati al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva. La Giunta Esecutiva ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consiglio Nazionale sulle successive modifiche e di comunicare a tutti gli associati i compiti delle Commissioni costituite ed i nomi dei loro responsabili.

[4] In maniera analoga si procede per ogni variazione di competenza decisa dal Presidente.

---

#### **ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE**

---

[1] La Presidenza del GALA è attribuita al Presidente della Giunta Esecutiva.

[2] Il Presidente ha la rappresentanza legale del GALA di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

[3] Il Presidente:

- a) designa il Vicepresidente, che lo Sostituisce in caso d'impedimento;
- b) si avvale del Segretario Generale per coordinare i compiti organizzativi ed esecutivi, per la tenuta del registro degli associati e dei libri dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
- c) assegna ai membri della Giunta Esecutiva la responsabilità delle Commissioni e può variarne le competenze per il miglior raggiungimento degli obiettivi;
- d) convoca la Giunta Esecutiva, autonomamente ovvero ai sensi dell'articolo 13, fissandone l'ordine del giorno;
- e) presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
- f) convoca il Consiglio Nazionale;
- g) è responsabile dell'attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
- h) in caso di necessità o urgenza può convocare le Assemblee Regionali e può sempre intervenire ad esse o farvi intervenire un suo rappresentante;
- i) designa, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 19, l'associato facente funzioni del Rappresentante Regionale vacante;

- j) convoca, su delibera del Consiglio Nazionale, l'Assemblea Generale ordinaria;
- k) convoca l'Assemblea Generale straordinaria ai sensi dell'articolo 9;
- l) riceve la documentazione relativa agli interventi ed ai lavori dell'Assemblea Generale, compresi i verbali elettorali, consegnandola all'eventuale nuovo Presidente;
- m) rimette al proprio successore, con l'assistenza del Vicepresidente e del Segretario Generale, tutta la documentazione raccolta nell'esercizio del proprio mandato e utile per la futura attività dell'associazione;
- n) intrattiene direttamente o attraverso propri rappresentanti, riferendone alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Nazionale, le relazioni con le Associazioni Nazionali di categoria, i Gruppi Aziendali, gli organismi federali dei Gruppi Agenti delle Compagnie italiane del Gruppo finanziario cui appartiene il Lloyd Adriatico S.p.A. e, in genere, con Enti, autorità pubbliche e mezzi di comunicazione;
- o) stipula le convenzioni di cui all'articolo 14, lettera e);
- p) in caso di necessità ed urgenza può esercitare le funzioni della Giunta Esecutiva, salva sua ratifica e con l'obbligo di riferirne formalmente ai componenti nel termine perentorio di 3 giorni, eccettuate comunque quelle previste dalle lettere a), g), h) e k) dell'articolo 14;
- q) può proporre al Consiglio Nazionale l'attribuzione della qualifica di associato onorario e sottopone all'Assemblea Generale le proposte di nomina ratificate dal Consiglio Nazionale;
- r) contesta agli associati, secondo le procedure previste dall'articolo 4, la loro morosità contributiva;
- s) propone al Consiglio Nazionale, ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, il ricorso ai Fondi di Riserva e Solidarietà;
- t) riceve le domande di riammissione ed i ricorsi contro i provvedimenti di espulsione e del Collegio dei Probiviri, rimettendo la decisione al Consiglio Nazionale;
- u) comunica al Segretario Generale, ai sensi degli articoli 5 e 6, i nomi degli associati riammessi o che hanno perduto la qualità di associati;
- v) esercita le altre competenze attribuitegli dallo Statuto.

[4] Le dimissioni del Presidente ed i ricorsi contro qualsiasi provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti ai sensi degli articoli 6 e 21 dovranno essere indirizzati a tutti i membri di diritto del Consiglio Nazionale. Compete al più anziano membro di diritto del Consiglio Nazionale comunicare al Segretario Generale l'esito del ricorso.

---

## **ARTICOLO 17 - LE ASSEMBLEE REGIONALI - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE**

---

[1] L'Assemblea Regionale è costituita da tutti gli associati con i requisiti previsti dall'articolo 9 per partecipare all'Assemblea Generale, aventi la propria Agenzia in una medesima "Regione" come indicato all'articolo 18.

[2] Gli associati possono farsi rappresentare, con atto firmato e scritto su carta intestata della propria Agenzia, soltanto da un altro associato della stessa "Regione", il quale non può essere portatore di più di una delega.

[3] Alle Assemblee Regionali possono partecipare associati di altre Regioni, che avranno diritto di voto se la riunione sarà stata convocata come "Assemblea Interregionale".

[4] Tutti i presenti hanno facoltà di parola, da esprimersi nei limiti indicati dal Presidente dell'Assemblea Regionale.

[5] L'Assemblea Regionale si riunisce obbligatoriamente almeno quattro volte all'anno, normalmente in prossimità delle riunioni del Consiglio Nazionale, e comunque immediatamente prima e non oltre 30 giorni dopo ogni Assemblea Generale, su convocazione del Rappresentante Regionale o, in caso di suo impedimento, del Vice rappresentante Regionale, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno la metà degli associati della "Regione" con diritto di voto, indirizzata al Rappresentante Regionale o al Presidente del GALA. L'Assemblea Regionale può essere convocata anche dal Presidente del GALA.

[6] La convocazione avviene a mezzo lettera o avviso telematico da inviarsi a tutti gli associati della "Regione" ed al Segretario Generale del GALA con preavviso di almeno 10 giorni ed indicazione della data, località e dell'ordine del giorno.

[7] L'Assemblea Regionale è presieduta dal Rappresentante Regionale ovvero, in sua mancanza,

dal Vice rappresentante o dal più anziano associato della "Regione".

[8] L'Assemblea Regionale è validamente costituita con la presenza di un numero di associati che rappresenti almeno la metà delle Agenzie della "Regione".

[9] Ogni associato della "Regione" ha diritto ad un voto.

[10] All'inizio dei lavori deve essere consegnato ed approvato dai presenti il verbale della riunione precedente, redatto dal Rappresentante Regionale, che dovrà inviarne copia, unitamente all'elenco dei presenti, anche a tutti gli associati assenti ed al Segretario Generale del GALA.

[11] Su richiesta del Rappresentante Regionale, il Segretario Generale invierà copia di eventuali mozioni approvate dall'Assemblea Regionale a tutti i membri di diritto del Consiglio Nazionale.

[12] Quanto previsto per le Assemblee regionali vale anche, in quanto compatibile, per le Assemblee Interregionali promosse da due o più Rappresentanti Regionali di "Regioni" limitrofe.

---

## **ARTICOLO 18 - LE ASSEMBLEE REGIONALI - SUDDIVISIONI REGIONALI**

---

Il territorio, ai fini dell'articolo precedente, è suddiviso convenzionalmente nelle seguenti 17 "Regioni":

- 1) Abruzzo e Molise;
- 2) Calabria;
- 3) Campania;
- 4) Emilia Romagna e Repubblica di San Marino;
- 5) Friuli Venezia Giulia;
- 6) Lazio;
- 7) Lombardia Est (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio);
- 8) Lombardia Ovest (province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia e Varese);
- 9) Liguria;
- 10) Marche e Umbria;
- 11) Piemonte e Valle d'Aosta;
- 12) Puglia e Basilicata;
- 13) Sardegna;
- 14) Sicilia;
- 15) Toscana;
- 16) Trentino Alto Adige;
- 17) Veneto;

Qualora una "Regione" come sopra definita, ad eccezione delle Regioni Sardegna e Sicilia, non raggiungesse un numero di 10 agenzie è fatto obbligo di accorpamento, entro 120 giorni, con una delle "Regioni" limitrofe. I Rappresentanti Regionali, a tale scopo, convocano di comune accordo l'Assemblea Regionale. Di ciò verrà redatto verbale scritto da inoltrare alla Segreteria del GALA.

---

## **ARTICOLO 19 - LE ASSEMBLEE REGIONALI - COMPETENZE**

---

[1] L'Assemblea Regionale:

- a) elegge a maggioranza dei presenti, nei 30 giorni successivi ad ogni Assemblea Generale di rinnovo delle cariche dell'associazione ed in ogni caso di vacanza del Rappresentante Regionale, il Rappresentante Regionale; per le elezioni si applicano, ove opportuno e in quanto compatibili, le norme previste per il rinnovo delle cariche dagli articoli 10 e 28;
- c) delibera, a maggioranza assoluta degli associati presenti, sulla sfiducia al Rappresentante Regionale, a seguito di mozione motivata e sottoscritta da almeno un quarto degli associati della "Regione";
- d) delibera su ogni problema di carattere locale;
- e) determina l'indirizzo politico della "Regione" da rappresentare all'Assemblea Generale, al Consiglio Nazionale o al Presidente del GALA;
- e) determina le modalità per l'attuazione locale delle direttive nazionali assunte dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva;
- f) ratifica l'eventuale nomina, effettuata dal Rappresentante Regionale, di suoi Delegati Provinciali;

- g) può proporre al Consiglio Nazionale l'attribuzione della qualifica di associato onorario ad Agenti che abbiano operato nella "Regione" ed aventi i requisiti previsti dall'articolo 2;
- h) può promulgare regolamenti interni per il miglior svolgimento delle proprie funzioni.

[1 bis] La ingiustificata mancata partecipazione a 3 Assemblee Regionali consecutive dell'associato non in quiescenza, comporta il successivo deferimento ai Proviviri dell'associato da parte del Rappresentante Regionale previa ratifica dell'Assemblea Regionale.

[2] Qualora la vacanza del Rappresentante Regionale dovesse protrarsi per oltre 60 giorni, il Presidente del GALA affida ad un associato della "Regione" il disbrigo dei compiti di ordinaria amministrazione e la convocazione dell'Assemblea Regionale per l'elezione del nuovo Rappresentante Regionale nel più breve tempo possibile. Tale associato potrà partecipare al Consiglio Nazionale, ma senza diritto di voto.

---

## **ARTICOLO 20 - I RAPPRESENTANTI REGIONALI**

---

[1] Il Rappresentante e il Vice rappresentante Regionale devono essere scelti fra gli associati della "Regione".

[2] Il Rappresentante Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale secondo quanto previsto dall'articolo 19. Entro 7 giorni nomina un Vice rappresentante Regionale e comunica al Segretario Generale del GALA la notizia della propria elezione e il nome del Vice rappresentante.

[2 bis] Il Rappresentante Regionale può revocare il Vice Rappresentante Regionale, dandone tempestivo avviso e motivazione, all'Assemblea Regionale ed al Segretario Generale del GALA.

[3] Il Vice rappresentante Regionale subentra immediatamente nelle funzioni del Rappresentante Regionale in caso di suo impedimento o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo. Dovrà, come suo primo atto, convocare entro 30 giorni l'Assemblea Regionale per il rinnovo delle cariche.

[4] Ogni Rappresentante Regionale:

- a) è membro di diritto del Consiglio Nazionale, ove svolge la sua funzione secondo le norme previste dall'articolo 11;
- b) convoca l'Assemblea Regionale attenendosi a quanto disposto dall'articolo 17 e la presiede dopo aver redatto l'elenco dei presenti;
- c) quando rappresenti più di 30 associati deve nominare Delegati Provinciali o altrimenti riferiti al territorio, i quali sono tenuti a coadiuvarlo per il miglior esercizio delle proprie funzioni, comunicandone i nominativi al Segretario Generale;
- d) si adopera per il raggiungimento, in sede regionale, degli scopi dell'associazione promuovendo e coordinando idonee iniziative ed a tal fine può richiedere alla Giunta Esecutiva specifiche contribuzioni;
- e) prende immediato contatto con gli Agenti di nuova nomina, informandoli sulla natura e gli scopi del GALA, assistendoli per le formalità d'iscrizione;
- f) può sottoporre all'Assemblea Generale l'indirizzo politico proposto dall'Assemblea Regionale;
- g) trasferisce all'Assemblea Regionale gli indirizzi determinati dal Consiglio Nazionale e ne cura l'attuazione;
- h) esplica, in sede regionale, funzioni di stimolo, supporto e verifica dall'attività della Giunta Esecutiva;
- i) attua ogni iniziativa atta a favorire la maggiore partecipazione alle Assemblee Regionali ed il coinvolgimento di tutti gli associati che rappresenta, curando in particolare la trasmissione ad essi dei verbali delle Assemblee Regionali e di ogni altra informazione d'interesse generale;
- j) sottopone ai rappresentanti sul territorio della Compagnia iniziative e problematiche di carattere locale o controversie insorte fra associati della "Regione", cercando soluzioni coerenti con gli indirizzi del GALA;
- k) deve segnalare ai competenti Organi statuari eventuali comportamenti degli associati che rappresenta non conformi alle previsioni dello Statuto o alle delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
- l) propone, previa ratifica dell'Assemblea Regionale, il deferimento ai Proviviri dell'associato non in quiescenza così come previsto dall'articolo 19 comma [1 bis].

m) esercita le altre competenze attribuitegli dallo Statuto.

[5] La cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, del Rappresentante Regionale dev'essere comunicata al Vice rappresentante Regionale, che informerà tempestivamente il Presidente del GALA e tutti gli associati della "Regione".

---

#### **ARTICOLO 21 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

---

[1] Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e tre supplenti aventi almeno 6 anni continuativi di appartenenza al GALA, eletti dall'Assemblea Generale convocata per il rinnovo delle cariche dell'associazione. I membri supplenti subentrano a quelli effettivi, nell'ordine risultante dai voti loro attribuiti dall'Assemblea Generale, in caso di definitiva cessazione di essi dall'incarico per qualsiasi causa o quando il Collegio debba decidere su interessi o responsabilità di uno dei componenti effettivi. Qualora non siano più disponibili membri supplenti, il Collegio viene reintegrato dall'associato più anziano.

[2] I componenti effettivi del Collegio eleggono, fra loro ed entro 30 giorni dall'Assemblea Generale di rinnovo delle cariche, il Presidente ed un Vicepresidente.

[3] Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i membri di diritto del Consiglio Nazionale ed i Revisori dei Conti.

[4] I membri del Collegio dei Probiviri non possono farsi rappresentare da alcuno.

[5] Spetta al Collegio dei Probiviri, su propria iniziativa, su segnalazione formale di un associato o di un Organo del GALA:

- a) dirimere le controversie, comprese quelle derivanti dall'interpretazione di norme del presente Statuto o da accordi in genere sottoscritti dal GALA, fra gli associati, fra essi ed il GALA o suoi Organi, nonché fra Organi del GALA, decidendo secondo equità e quali arbitri irrituali, pronunciando decisioni in merito;
- b) giudicare sulla correttezza morale e professionale degli associati;
- c) compiere ogni conseguente attività istruttoria.

[6] I provvedimenti che il Collegio dei Probiviri può adottare, a maggioranza dei suoi membri e previa contestazione formale degli addebiti da parte del Presidente del Collegio ed audizione dell'associato sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione da due a dodici mesi dall'associazione e da ogni conseguente attività;
- d) la proposta di espulsione dal GALA, per i motivi previsti dall'articolo 6.

[7] In caso di sospensione l'associato resta titolare dei diritti derivanti dall'adesione a convenzioni o accordi conclusi dal GALA, ma decade dalla carica eventualmente ricoperta e non può chiedere la restituzione del corrispondente rateo di contribuzione.

[8] I provvedimenti di cui sopra vengono comunicati dal Presidente del Collegio dei Probiviri:

- a) il richiamo e la deplorazione: soltanto agli associati coinvolti;
- b) la sospensione: agli associati coinvolti ed a tutti i membri di diritto del Consiglio Nazionale;
- c) la proposta di espulsione: al Presidente del GALA, che ne investirà la Giunta Esecutiva secondo quanto previsto dall'articolo 6.

[9] Tutte le decisioni del Collegio sono registrate in un apposito libro tenuto dal suo Presidente.

[10] Contro i provvedimenti di cui ai punti 1), 2) e 3), nel termine di 15 giorni dalla comunicazione degli stessi, gli associati cui essi si riferiscono possono presentare ricorso al Consiglio Nazionale, indirizzandolo al Presidente del GALA. Il ricorso ha efficacia sospensiva del provvedimento. Il Segretario Generale dovrà riferire al Presidente del Collegio dei Probiviri l'esito del ricorso.

---

#### **ARTICOLO 22 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

---

[1] Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e tre supplenti, eletti dall'Assemblea Generale convocata per il rinnovo delle cariche dell'associazione. I membri supplenti subentrano a quelli effettivi, nell'ordine risultante dai voti loro attribuiti dall'Assemblea Generale, solo in caso di definitiva cessazione di essi dall'incarico per qualsiasi causa. Qualora non siano più disponibili membri supplenti, il Collegio viene reintegrato dall'associato più anziano fra

quelli aventi il titolo di dottore o ragioniere commercialista.

[2] I componenti effettivi del Collegio eleggono, fra loro ed entro 30 giorni dall'Assemblea Generale di rinnovo delle cariche, il Presidente ed un Vicepresidente.

[3] Non possono far parte del Collegio dei Revisori i membri di diritto del Consiglio Nazionale ed i Probiviri.

[4] I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono farsi rappresentare da alcuno.

[5] il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce obbligatoriamente, presso l'Agenzia del Segretario Amministrativo del GALA e su iniziativa del Presidente del Collegio:

a) entro il 15 aprile di ogni anno per l'esame del bilancio consuntivo;

b) entro il 15 novembre di ogni anno per l'esame del bilancio preventivo.

[6] Entro 3 giorni dall'approvazione dei bilanci ai sensi dell'articolo 12, il Segretario Amministrativo deve inviarne copia a tutti i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

[7] A semplice richiesta del Presidente del Collegio, il Segretario Amministrativo o i suoi eventuali collaboratori esterni devono esibire i documenti contabili relativi all'esercizio concluso.

[8] In particolare, i Revisori dei Conti sono tenuti a:

a) verificare che gli impieghi finanziari dei fondi del GALA rispondano a criteri di prudenza e convenienza;

b) verificare che eventuali situazioni di morosità contributiva siano state contestate ai sensi dell'articolo 4;

c) evidenziare ogni altra situazione creditoria o debitoria dell'associazione che appaia rispettivamente in sofferenza o mora;

d) verificare la regolarità delle scritture contabili dell'associazione e degli adempimenti fiscali;

e) verificare la regolarità degli adempimenti contributivi, qualora all'associazione facciano capo rapporti di lavoro subordinato;

f) verificare la conformità ai regolamenti interni vigenti di una significativa campionatura dei rimborsi spesi dal Segretario Amministrativo;

g) verificare il sostanziale rispetto delle varie poste del bilancio preventivo o, in difetto, raccogliere le motivazioni degli scostamenti;

h) accertare che i Fondi di Riserva e Solidarietà previsti dallo Statuto siano stati alimentati ed utilizzati in conformità alle previsioni dello Statuto e alle delibere dei competenti Organi statutari;

i) esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo.

[9] Entro 30 giorni da ogni riunione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve inviare una dettagliata relazione a tutti i membri di diritto del Consiglio Nazionale.

---

## **ARTICOLO 23 - FONDO DI RISERVA**

---

[1] Il Fondo di Riserva è costituito con una dotazione iniziale di € 38.734,26 (pari a Lire 75.000.000 - settantacinquemilioni) e deve essere alimentato ogni anno da un importo non inferiore al 5% (cinque per cento) dei contributi ordinari versati dagli associati e delle eventuali eccedenze di attività delle gestioni annuali.

[2] Il Fondo di Riserva è amministrato dalla Giunta Esecutiva con le modalità previste per la normale gestione dei fondi del GALA. Gli interessi maturati sul capitale che costituisce il Fondo sono attribuiti al Fondo stesso.

[3] Il Fondo di Riserva può essere utilizzato, su proposta del Presidente del GALA, secondo le modalità e nella misura stabilite dal Consiglio Nazionale con una maggioranza di due terzi dei voti dei presenti, ai seguenti scopi:

a) iniziative di cultura professionale che rivestano speciale prestigio o importanza, diretta o indiretta, per il GALA;

b) azioni informative a supporto di iniziative volte a tutelare gli interessi di tutti gli associati o di una parte significativa di essi;

c) consulenze straordinarie su argomenti d'interesse generale degli associati o di una parte significativa di essi, aventi carattere di particolare importanza ed urgenza;

d) acquisto o realizzazione di pubblicazioni su argomenti d'interesse professionale per la generalità degli associati.

---

**ARTICOLO 24 - FONDO DI SOLIDARIETA'**

---

[1] Il Fondo di Solidarietà, costituito con una dotazione iniziale di € 116.202,81 (pari a Lire 225.000.000 – duecentoventicinquemilioni), viene plafonato a € 250.000,00 (pari a Lire 435.660.000 – quattrocentotrentacinqueseicentosessantamilioni). A seguito di eventuali prelievi verrà alimentato a reintegro, con modalità deliberate dal Consiglio Nazionale.

[2] Il Fondo di Solidarietà può essere utilizzato, su proposta del Presidente del GALA approvata dal Consiglio Nazionale, secondo le modalità e nella misura stabilite dallo Statuto e dalla Commissione di cui al successivo articolo, nei seguenti casi:

- a) decesso o gravi invalidità ed infermità sopravvenute successivamente all'iscrizione al GALA, quando l'associato o i suoi familiari versino in stato d'oggettivo bisogno economico;
- b) eventi straordinari che colpiscano il patrimonio dell'associato, tali da arrecare pregiudizio immediato e gravissimo in relazione alla sua situazione economica;
- c) perdita del mandato agenziale per fatti non riconducibili alla libera scelta dell'associato e diversi da quelli di cui al punto a).

[3] Tutti gli associati ed i loro familiari hanno facoltà di segnalare al Presidente del GALA casi rientranti nelle fattispecie sopra indicate.

[4] Le delibere con le quali il Consiglio Nazionale ha approvato le proposte del Presidente del GALA di ricorso al Fondo di Solidarietà devono essere da questi comunicate entro 48 ore a tutti i componenti la Commissione amministrativa del Fondo.

---

**ARTICOLO 25 - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ**

---

[1] Il Fondo di Solidarietà è amministrato da una specifica Commissione, composta da tre associati di riconosciute capacità e probità, nominata dal Consiglio Nazionale con una maggioranza di due terzi dei voti dei presenti. Le loro attribuzioni sono prorogate sino alla prima riunione del Consiglio Nazionale successiva all'Assemblea Generale di rinnovo delle cariche del GALA. Con la medesima maggioranza il Consiglio Nazionale provvede a sostituire i componenti della Commissione che per qualsiasi motivo fossero cessati dall'incarico.

[2] Non possono far parte della Commissione i membri di diritto del Consiglio Nazionale.

[3] I membri della Commissione non possono farsi rappresentare da alcuno.

[4] La Commissione deve:

- a) indicare al Segretario Amministrativo le modalità cui deve attenersi per l'impiego finanziario del capitale che costituisce il Fondo;
- b) compiere, entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Nazionale, ogni attività istruttoria ritenuta opportuna per la valutazione del caso sottoposto;
- c) pronunciarsi sull'erogazione di un contributo di solidarietà all'associato o ai suoi familiari;
- d) in caso di pronuncia favorevole, decidere sulla natura di prestito senza interessi e/o donazione del contributo, sulla sua entità, sul destinatario e sulle modalità di corresponsione;
- e) comunicare al Presidente del GALA le proprie deliberazioni entro 60 giorni dal termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 24.

[5] Le deliberazioni della Commissione sono insindacabili e non devono essere motivate.

[6] La Commissione non può deliberare singole erogazioni d'importo superiore a € 30.000,00 (trentamila/00), adeguato di anno in anno secondo l'indice ISTAT.

[7] Ricevuta, ai sensi del punto e), notizia di una deliberazione favorevole all'erogazione di un contributo di solidarietà, ovvero nella fattispecie prevista dal comma precedente, il Presidente del GALA cura che senz'indugio il Segretario Amministrativo provveda all'esecuzione della disposizione.

[8] Compete al Segretario Amministrativo, quando la Commissione abbia deliberato la concessione di un prestito, curarne la restituzione riattribuendola integralmente al Fondo di Solidarietà e relazionare periodicamente il Consiglio Nazionale sullo stato del credito.

---

**ARTICOLO 26 - FONDO COMUNE DI CAUZIONE**

---

[1] L'iscrizione al GALA comporta l'automatica adesione, ove l'associando non la rifiuti

espressamente, al "Fondo Comune di Cauzione a garanzia delle gestioni agenziali" e l'accettazione integrale del relativo Regolamento.

[2] Il rifiuto deve essere formalizzato al Segretario Generale del GALA con atto di data certa e può essere indicato nella scheda di cui all'articolo 3.

---

## **ARTICOLO 27 - RIMBORSI SPESE**

---

[1] Tutti gli associati che prestano la loro opera per il GALA hanno diritto al rimborso delle spese a tal fine sostenute.

[2] Le spese devono essere documentate in originale, allegate allo specifico modulo predisposto dal Segretario Amministrativo ed inviate al medesimo o alla persona da lui incaricata nel termine massimo di 60 giorni da quando sono state sostenute.

[3] La Giunta Esecutiva determina gli eventuali limiti massimi di spesa rimborsabile e ne informa tempestivamente tutti gli altri membri di diritto del Consiglio Nazionale. I componenti della Giunta Esecutiva che hanno la responsabilità di una Commissione ne informano tutti i membri.

[4] La Giunta Esecutiva può altresì determinare rimborsi forfetari delle spese non documentabili sostenute dai suoi componenti, dai Rappresentanti Regionali o dai loro Delegati Provinciali, informando il Consiglio Nazionale sull'entità di essi e sulle modalità di corresponsione.

[5] Il Segretario Amministrativo, ricevute le note di rimborso, provvede al loro pagamento con periodicità bimestrale. I rimborsi forfetari di cui al comma precedente non possono essere corrisposti prima che il Consiglio Nazionale ne sia stato informato.

---

## **ARTICOLO 28 - NORME FINALI**

---

### **1) Durata delle cariche e decadenza.**

[1] Tutte le cariche elettive e non elettive previste dallo Statuto hanno durata triennale e sono onorifiche.

[2] Gli associati che le ricoprono non sono rieleggibili allo stesso Organo statutario per più di due volte consecutive. Agli effetti di tale disposizione:

- a) si considerano compiuti, quando siano stati svolti per almeno 18 mesi, anche gli incarichi cessati per qualsiasi causa prima della loro naturale scadenza e quelli assunti dopo il Consiglio Nazionale successivo all'Assemblea Generale di rinnovo dalle cariche del GALA;
- b) devono essere computati anche gli incarichi ricoperti nel triennio antecedente l'entrata in vigore di questo Statuto;
- c) la Giunta Esecutiva e il Presidente sono considerati come un unico Organo statutario;
- d) non si considera Organo statutario la Commissione amministratrice del Fondo di Solidarietà, la nomina dei cui componenti può quindi essere rinnovata senza limiti, salvo quanto previsto dall'articolo 12, lettera f).

[3] Gli associati che ricoprono le cariche elettive e non elettive previste dallo Statuto decadono da esse, salve le prorogazioni contemplate dal successivo punto 3), dopo che l'Assemblea Generale e le Assemblee Regionali hanno rinnovato le cariche elettive.

[4] Salvo che in caso di forza maggiore, i componenti eletti e quelli cooptati decadono automaticamente dalla carica quando non intervengono, senza essere stati rappresentati, ove ammesso, a due sedute consecutive dello stesso Organo, ovvero quando sia divenuto definitivo nei loro confronti, ai sensi dell'articolo 21, un provvedimento di sospensione. La decadenza è pronunciata da:

- a) il Consiglio Nazionale, nei confronti dei suoi membri di diritto;
- b) la Giunta, nei confronti dei propri componenti, ivi compreso il Presidente;
- c) l'Assemblea Regionale, nei confronti del Rappresentante e del Vice rappresentante Regionali;
- d) il Collegio dei Probiviri, nei confronti dei propri componenti, ivi compreso il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti, nei confronti dei propri componenti, ivi compreso il Presidente;
- f) la Commissione amministratrice del Fondo di Solidarietà, nei confronti dei propri componenti.

[5] Nel caso f) i componenti non decaduti dovranno informare il Presidente del GALA, affinché il Consiglio Nazionale possa tempestivamente provvedere a reintegrare la Commissione.

[6] Negli altri casi si applicano le norme previste dallo Statuto in caso di cessazione di un Organo o di un suo componente.

## **2) Votazioni e maggioranze.**

[1] Le votazioni, eccettuate quelle per l'elezione a cariche previste dallo Statuto, avvengono per alzata di mano oppure per appello nominale, quando:

- a) la votazione per alzata di mano non risulti probante;
- b) ne abbia fatta espressa richiesta il presentatore di una mozione o dell'ordine del giorno;
- c) lo ritenga opportuno il Presidente dell'Organo chiamato a deliberare.

[2] Le votazioni per l'elezione a cariche previste dallo Statuto avvengono a scrutinio segreto. Ogni votante deve recarsi personalmente nel seggio elettorale ed ivi votare la propria scheda e quella eventuale dell'associato di cui ha delega.

[3] L'elezione dei componenti elettivi la Giunta Esecutiva avviene su liste chiuse e di programma, sottoscritte da tutti i candidati e presentate da uno di essi all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale il giorno precedente quello delle votazioni. L'Ufficio di Presidenza assegna ad esse un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione e provvede a pubblicarle, con le modalità successivamente indicate, unitamente all'estratto dei rispettivi programmi consegnato al momento della presentazione. Ogni lista dev'essere composta da sei candidati; almeno uno di essi deve esporre all'Assemblea il programma della lista. Risulteranno eletti tutti i componenti la lista che avrà totalizzato il maggior numero di suffragi. In caso di parità la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta, utilizzando a tal fine le copie dei certificati elettorali di cui all'articolo 10, commi 3 e 4. Alle operazioni di scrutinio può assistere soltanto un rappresentante per ciascuna lista di candidati, formalmente accreditato dai componenti la medesima presso il Presidente della Commissione elettorale. Al fine di costituire la Giunta Esecutiva, come previsto dall'articolo 13, i candidati eletti provvedono, entro un mese dal giorno dell'elezione, a cooptare altri tre componenti, scelti fra gli associati sulla base di particolari requisiti necessari alla migliore conduzione e qualificazione del GALA.

[4] La votazione dei componenti effettivi e supplenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti avviene su separate liste di candidati, pubblicate in ordine alfabetico dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale. Le candidature devono essere presentate dai singoli candidati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea almeno sei ore prima dell'inizio delle operazioni di voto. Potrà essere espresso un massimo di tre preferenze per ciascun Collegio. Risulteranno eletti come membri effettivi i tre candidati di ciascuna lista che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi e come membri supplenti i tre immediatamente successivi. In caso di parità risulterà eletto l'associato più anziano.

[5] Le liste dei candidati di cui ai due commi precedenti devono essere affisse, a cura dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, nei locali ov'essa si svolge ed all'interno del seggio elettorale.

[6] Il voto è delegabile soltanto nei casi e con le modalità previste dallo Statuto.

[7] In tutte le votazioni:

- a) ove non indicato diversamente dallo Statuto, è richiesta la maggioranza semplice dei votanti;
- b) in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Organo deliberante;
- c) non possono far parte della Commissione elettorale i candidati;
- d) i votanti hanno facoltà di ottenere una sola volta, dal Presidente della Commissione elettorale o, quando detta Commissione non sia prevista, dall'Organo deliberante, una nuova scheda dietro restituzione di quella precedentemente ottenuta, che andrà immediatamente annullata;
- e) se l'oggetto della votazione investe la responsabilità di un associato, questi non ha diritto di voto;
- f) non hanno diritto di voto gli associati in stato di morosità contributiva.

[8] Nelle votazioni a scrutinio segreto sono nulle le schede:

- a) in cui l'elettore si è fatto riconoscere o che contengono segni destinati a tal fine;
- b) che contengono espressioni non di voto;

- c) a favore di associati non candidati;
- d) in cui vengono espresse più preferenze di quante ne siano consentite.

### **3) Elettorato attivo e passivo.**

[1] Hanno diritto di elettorato attivo, secondo le previsioni specifiche dello Statuto, tutti gli associati che fanno parte di un Organo statutario.

[2] Hanno diritto di elettorato passivo tutti gli associati, salve le specifiche limitazioni previste dallo Statuto e le seguenti norme ulteriori valide per l'Assemblea Generale e Regionale:

- a) nessun associato può candidarsi contemporaneamente per più di un Organo statutario;
- b) non possono candidarsi a membri della Giunta Esecutiva, o dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, il Presidente Consorzio GALA ed eventuali Rappresentanti Cassa Previdenza;
- c) non possono candidarsi a Rappresentante Regionale i membri della Giunta Esecutiva, o dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, il Presidente Consorzio GALA ed eventuali Rappresentanti Cassa Previdenza.

### **4) Prorogazioni delle cariche e prime convocazioni degli Organi elettivi.**

[1] Dopo ogni Assemblea Generale che ha deliberato il rinnovo delle cariche e per un periodo massimo di 45 giorni i poteri:

- a) del Consiglio Nazionale in carica sono prorogati, per le sole problematiche che rivestano carattere di assoluta urgenza, sino alla ricostituzione del nuovo Consiglio Nazionale;
- b) della Giunta Esecutiva uscente passano ai componenti eletti della Giunta Esecutiva;
- c) del Presidente vengono esercitati interinalmente dal componente più anziano della Giunta Esecutiva eletta;
- d) dei Rappresentanti e dei Vice rappresentanti Regionali sono prorogati sino al rinnovo delle cariche.

[2] I poteri dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti passano immediatamente ai componenti eletti.

[3] Le prime convocazioni successive all'Assemblea Generale che ha deliberato il rinnovo delle cariche competono, per la Giunta Esecutiva ed i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti ai loro membri più anziani. Il Consiglio Nazionale, nei casi d'urgenza di cui al precedente punto a), è convocato dalla Giunta Esecutiva uscente ed è allargato, con diritto di voto, ai componenti della Giunta Esecutiva eletti dall'Assemblea Generale; altrimenti è convocato, nel termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 11, dalla nuova Giunta Esecutiva. Le Assemblee Regionali devono essere convocate, nei termini previsti dall'articolo 19, lettera a), dai rispettivi Rappresentanti Regionali uscenti. L'elezione dei nuovi Rappresentanti Regionali e la nomina dei Vice rappresentanti Regionali devono essere comunicate al Segretario Generale uscente, che ne darà comunicazione al più anziano dei membri della Giunta Esecutiva eletti dall'Assemblea di rinnovo delle cariche.

[4] Nel termine previsto dal primo comma del presente punto 4) i componenti uscenti di tutti gli Organi statutari devono trasferire ai subentranti, a semplice richiesta di essi, i libri ed i registri dell'associazione di cui fossero in possesso, nonché ogni documento ed informazione necessari per lo svolgimento dei loro incarichi.